

Emanato con D.R. n. 2403 – 2005 del 09/08/2005 - Prot n. 26995

Modificato con D. R. n. 2670 -2007 del 20/09/2007 - Prot n. 35058

Modificato con D.R. n. 656 – 2009 del 18/03/2009 – Prot. n. 11291

Modificato con D.R. n. 48 – 2009 del 28/05/2009

Riformulato con D.R. n. 1009 - 2013 del 05/07/2013 – Prot. n. 24172

Modificato con D.R. n. 1272 – 2013 del 17/09/2013 – Prot. n. 30839

Modificato con D.R. n. 128 – 2017 del 24/03/2017 – Prot. n. 10133

Modificato con D.R. n. 812/2019 del 01/08/2019 – Prot. n. 33945

Modificato con D.R. n. 1290/2019 del 03/12/2019 – Prot. n. 70356

“Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca”

Indice

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Consorzi e convenzioni con Università e Enti di Ricerca

Art. 3 - Convenzioni con imprese

Art. 4 - Requisiti di idoneità

Art. 5 - Valutazione interna

Art. 6 - Organi del corso

Art. 7 - Durata dei corsi e requisiti di accesso

Art. 8 - Prove di ammissione

Art. 9 - Commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione ai corsi

Art. 10 - Graduatorie di merito

Art. 11 - Frequenza congiunta con scuola di specializzazione medica

Art. 12 - Borse di studio

Art. 13 - Tasse e contributi

Art. 14 - Ammissioni in soprannumero

Art. 15 - Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 16 - Internazionalizzazione

Art. 17 - Dottorati di ricerca in co-tutela

Art. 18 - Certificazione di Dottorato Europeo

Art. 19 - Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

Art. 20 - Commissione giudicatrice per l'esame finale

Art. 21 - Norme transitorie e finali

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi dell'Aquila in attuazione dell'art. 4 della legge 3 Luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e nel rispetto del regolamento ministeriale attuativo D.M. 8 febbraio 2013 n. 45.

L'Università degli Studi dell'Aquila promuove i corsi di Dottorato di ricerca quali strumenti essenziali di perfezionamento e diffusione delle metodologie di ricerca e quali sedi privilegiate di apprendimento, elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze.

La gestione dei Dottorati di ricerca è affidata in via esclusiva ai Dipartimenti.

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. Presso l'Università degli Studi dell'Aquila, i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti annualmente con decreto del Rettore su proposta dei Dipartimenti, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico. Il Nucleo di valutazione svolge attività di controllo diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi ai fini dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR.

2. Il decreto istitutivo indicherà per ciascun corso di dottorato:

- a. il Dipartimento sede del Dottorato;
- b. il numero dei posti;
- c. la durata del corso (pari a tre anni);
- d. l'ammontare delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
- e. i criteri e le modalità per l'esonero dalle tasse e dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
- f. il numero delle borse di studio ed il loro ammontare;
- g. le modalità di svolgimento del concorso.

3. Le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo dell'Aquila, formulate dai Dipartimenti e approvate dai relativi Consigli, dovranno essere sottoposte al Rettore entro il 31 Gennaio di ciascun anno e dovranno indicare:

- a. il Dipartimento sede del Dottorato;
- b. la precisa denominazione del corso;
- c. le tematiche scientifiche con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- d. le strutture scientifiche dell'Università dell'Aquila concorrenti ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario;
- e. le eventuali sedi universitarie consorziate e/o convenzionate ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario;
- f. gli eventuali enti di ricerca pubblici o privati convenzionati e/o consorziati ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo;
- g. i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, con cui si è instaurato un rapporto di collaborazione (documentato), al fine di consentire ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorativa; è possibile che per tali finalità le collaborazioni avvengano anche dopo l'istituzione del dottorato;
- h. gli obiettivi formativi e i programmi di studio dell'intero corso, con la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
- i. la durata del corso, pari a tre anni;
- j. la proposta del numero dei posti da assegnare;
- k. il nominativo e la qualifica del Coordinatore e dei componenti del Collegio dei Docenti, di cui all'art. 6;
- l. l'elenco dei risultati di ricerca negli ultimi cinque anni dei componenti il Collegio, attinenti alle tematiche del dottorato;
- m. l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento del dottorato e di quelle in corso di acquisizione;
- n. in caso di pluralità di richieste, l'indicazione dell'ordine di priorità.

4. Si procederà all'attivazione di ciascun corso di dottorato solo in presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.

5. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università degli Studi dell'Aquila, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero.

ART. 2 - CONSORZI E CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ E ENTI DI RICERCA

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università degli Studi dell'Aquila può:

- a) stipulare convenzioni con università e/o enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, che svolgono attività di ricerca e sviluppo;
- b) istituire consorzi con i medesimi soggetti di cui al punto a) finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, qualora il consorzio sia solo tra atenei.

2. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto.

3. Nel caso di consorzio o convenzione ciascuna istituzione deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate entro il 31 marzo e comunque prima dell'emanazione del bando.

ART. 3 - CONVENZIONI CON IMPRESE

L'Università dell'Aquila, per favorire l'integrazione con le attività di ricerca che si svolgono presso sedi non universitarie e di rilevante interesse culturale, scientifico ed istituzionale, può attivare, previo accreditamento concesso dal Ministero:

- 1) corsi di dottorato di ricerca in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo;
- 2) corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione;
- 3) corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese sulla base dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai punti 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

ART. 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ

Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

- a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui un numero di ricercatori universitari nei limiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ai settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi, il collegio può essere formato, fino a un quarto, da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri;
- b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
- c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi tra università ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
- d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

ART. 5 - VALUTAZIONE INTERNA

Il Nucleo di Valutazione verifica annualmente la permanenza dei requisiti delle strutture proponenti e la rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi.

ART. 6 – ORGANI DEL CORSO

1. Sono organi del corso il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei Docenti è composto da almeno sedici docenti appartenenti ai settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso, e ne fanno parte:
 - a. professori di prima e seconda fascia;
 - b. ricercatori universitari (entro i limiti previsti dalla normativa vigente);
 - c. primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
 - d. esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati;
 - e. due rappresentanti degli iscritti ai relativi corsi, eletti da e fra tutti i medesimi. I suddetti rappresentanti non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale. Durano in carica due anni.
3. I membri del collegio dei docenti devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.
4. Un docente o ricercatore che partecipi a un Collegio di Dottorato con sede amministrativa nell'Università dell'Aquila non può partecipare a un altro collegio nella stessa sede.
5. Le domande di partecipazione al Collegio dei Docenti, corredate di curriculum ed elenco delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni, sono approvate dal Consiglio di Dipartimento previa acquisizione del parere del Collegio dei Docenti.

Per far parte di un Collegio i docenti e ricercatori universitari devono essere autorizzati dal Dipartimento di afferenza. Nel caso di docenti e ricercatori in ruolo o in servizio presso altri Atenei è necessario il nulla osta dell'Ateneo di afferenza.
6. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore il quale:
 - a. è eletto dal collegio dei docenti a scrutinio segreto. La votazione è valida se partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto e per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti;
 - b. è scelto tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia, a tempo pieno, dell'Università dell'Aquila;
 - c. è nominato dal Rettore;
 - d. dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente;
 - e. può designare come Vice coordinatore un professore o ricercatore dell'Università dell'Aquila che sia membro del Collegio;
 - f. può adottare con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità e urgenza, deliberazioni su materie che non rientrino già nei compiti eventualmente delegatigli dal collegio dei docenti.
7. Il Coordinatore del corso di Dottorato, fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede la riunione del Collegio dei Docenti ed organizza l'attività didattica ai fini dell'addestramento alla ricerca scientifica degli iscritti, secondo le linee generali e le indicazioni specifiche definite dal Collegio dei Docenti. In caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni, il Collegio nomina tra i propri membri un sostituto scelto tra i docenti a tempo pieno del gruppo di riferimento, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma 6.

Il Coordinatore autorizza le richieste dei Dottorandi a svolgere periodi di studio o stage in Italia o all'estero per periodi singolarmente considerati inferiori a sei mesi.
8. Il Collegio dei Docenti definisce le linee scientifiche del corso, organizza nel dettaglio l'attività didattica, per il conseguimento del Dottorato di Ricerca, fissandone le modalità di svolgimento e tenendo conto delle disponibilità didattiche delle strutture interessate.
9. Il Collegio dei Docenti propone i nomi dei componenti la Commissione che dovrà esaminare i candidati al dottorato di ricerca ai fini dell'ammissione al medesimo e quelli della Commissione per il conferimento del titolo.
10. Il Collegio dei Docenti inoltre:
 - decide in merito alle iniziative utili alla migliore attuazione del programma didattico e di ricerca;
 - affida le attività seminariali e le ulteriori attività didattiche ai vari Docenti o "esperti" anche esterni al Dottorato, avendone accertato i requisiti e la disponibilità;
 - approva i progetti di ricerca ed i piani di studio presentati dai singoli iscritti al corso;

- assegna a ciascun iscritto un tutor con funzione di supervisore che li segue nell'attività di studio e ricerca;
- autorizza gli iscritti a svolgere periodi di studio o stage in Italia o all'estero per periodi singolarmente considerati superiori a sei mesi presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il Dottorato di Ricerca;
- esamina la relazione di fine anno prodotta da ciascun dottorando, ne cura la conservazione presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, ed esprime - sulla base della predetta relazione, esposta anche oralmente, sotto forma di seminario, al Collegio dei Docenti, della frequenza all'attività didattica, del giudizio dei tutori - una valutazione sulla assiduità e sulla operosità dei singoli allievi deliberandone la ammissione all'anno di corso successivo (o all'esame finale al termine del corso) ovvero proponendo al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di quegli iscritti che non abbiano conseguito un giudizio favorevole.

ART. 7 – DURATA DEI CORSI E REQUISITI DI ACCESSO

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale, salvo quanto previsto all'art. 11 e all'art. 3 del presente regolamento.
2. L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca avviene mediante selezione a evidenza pubblica. Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e/o integrazioni.
3. Ai corsi di dottorato possono accedere, senza limitazioni di età e cittadinanza:
 - coloro che sono in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 conseguito in Italia;
 - coloro che sono in possesso di titolo conseguito presso università straniere (l'idoneità del titolo estero sarà accertata dalla commissione giudicatrice);
 - coloro che conseguano il titolo entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno pena la decadenza dall'ammissione in caso di mancato conseguimento del titolo.
4. Coloro che sono già in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito nel territorio nazionale possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca solo su posti non coperti da borsa.

ART. 8 – PROVE DI AMMISSIONE

1. Ciascun corso di dottorato prevede un'unica modalità di selezione dei candidati, basata sulla valutazione dei titoli, integrata dalla valutazione di proposte di progetti di ricerca e/o sullo svolgimento di prove scritte e/o orali o su una combinazione scelta tra tali modalità. Nel bando dovranno essere specificati i criteri di accesso, di valutazione dei titoli e delle prove.
2. Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua diversa dall'italiano, anche con l'ausilio di strumenti informatici e con modalità telematiche, purché idonee a verificare l'identità del candidato.
3. Qualora la selezione preveda lo svolgimento di una prova orale alla fine di ogni seduta la Commissione di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco è affisso nel medesimo giorno presso l'aula del Dipartimento dove è stata svolta la prova.

ART. 9 - COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI

1. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è designata dal Collegio dei Docenti e nominata dal Rettore con proprio decreto.
2. Le Commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono composte ognuna da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra professori e ricercatori universitari, dei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso, anche facenti parte del Collegio dei Docenti.
3. Almeno un membro deve essere un professore di prima o di seconda fascia.

4. Ad essi possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria, nel caso di dottorati in convenzione con enti di ricerca pubblici e privati.

5. La presidenza della commissione è assunta dal professore di I fascia più anziano in ruolo, a parità, dal più anziano di età. In assenza di professori di I fascia, la presidenza è assunta dal professore di II fascia più anziano in ruolo, a parità, dal più anziano di età.

6. Al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei componenti delle Commissioni giudicatrici si provvede sull'apposita voce COAN del budget di Ateneo, nei limiti e secondo gli importi stabiliti dal Regolamento per le missioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 – GRADUATORIE DI MERITO

1. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato. A parità di merito prevale il candidato più giovane di età.

2. Per garantire l'idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa e pubblicata, per un periodo non inferiore a 30 giorni, all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università degli Studi dell'Aquila successivamente al controllo della regolarità degli atti.

3. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.

L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire all'Università dell'Aquila entro e non oltre 15 giorni, a partire dal giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il decreto di approvazione atti e nomina dei vincitori, insieme alla documentazione richiesta, indicata nel bando, pena decadenza del diritto stesso.

In corrispondenza di eventuali rinunce o di decadenza degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione entro e non oltre tre giorni dal giorno successivo alla data di ricevimento della nota di ammissione al corso inviata tramite e-mail. La documentazione richiesta dal bando dovrà pervenire entro e non oltre dieci giorni dal termine di cui sopra.

4. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

5. Il subentro dopo l'inizio del corso, a seguito di rinuncia da parte di uno degli iscritti, può essere consentito, su parere insindacabile del Collegio dei Docenti, entro e non oltre un mese dall'inizio del corso stesso. Il rinunciatario non potrà usufruire della mensilità di borsa.

6. I corsi di dottorato di ricerca hanno inizio il 1° giorno del mese di ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo, salvo eventuale posticipo al 1° giorno del mese di novembre a seguito del prolungamento delle procedure ministeriali di accreditamento. In tal caso i corsi termineranno il 31 ottobre dell'anno successivo.

ART. 11 – FREQUENZA CONGIUNTA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA

1. Gli iscritti alle scuole di specializzazione di area medica, che frequentano l'ultimo anno del corso di specializzazione presso l'Università degli Studi dell'Aquila, possono essere iscritti ad un corso di dottorato dell'Ateneo qualora risultino vincitori del concorso di ammissione.

2. Lo specializzando deve chiedere al Consiglio della scuola di specializzazione il rilascio del nulla osta per la frequenza congiunta con il corso di dottorato di ricerca. Tale frequenza congiunta deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima.

3. Lo specializzando durante l'anno di frequenza congiunta non può percepire la borsa di studio di dottorato.

4. Lo specializzando può chiedere al Collegio dei Docenti la riduzione del corso a un minimo di due anni. L'eventuale accoglimento della domanda è disposto dal Collegio dei Docenti a seguito della valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica e attestata dal Consiglio della scuola di specializzazione.

ART. 12 - BORSE DI STUDIO

1. Le borse di studio, il cui numero è fissato annualmente nel bando di concorso per ciascun corso di dottorato, vengono assegnate in base alla graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente. Tale verifica viene effettuata dal Collegio dei Docenti sulla base di quanto previsto al comma 10 dell'art. 6.
3. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.
4. L'importo delle borse di studio, che non deve essere inferiore a quello previsto dal decreto ministeriale n. 40 del 25 gennaio 2018, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
5. L'importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura massima del 50% limitatamente alla loro durata. Tali periodi non possono in alcun caso superare la metà della durata dell'intero corso di dottorato.
6. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.
7. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili.
8. In caso di mancata corresponsione di una rata-questa verrà cumulata con le rate successive.
9. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato nel territorio nazionale, anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.
10. Le borse di studio di dottorato sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria di merito.
11. Le borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. L'attribuzione di tali borse sarà effettuata dal Collegio dei Docenti e i vincitori saranno tenuti a informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l'Ente finanziatore.

ART. 13 – TASSE E CONTRIBUTI

1. L'importo delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché le modalità di concessione degli esoneri, vengono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in base ai criteri e ai parametri di cui alla vigente normativa e vengono indicati nel bando di concorso. I vincitori di posto di Dottorato di ricerca non beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi a favore dell'Università (legge 232/2016 art.1, comma 262).
2. In caso di rinuncia agli studi, il Dottorando non ha diritto in nessun caso alla restituzione dei contributi versati. Il Dottorando che rinuncia agli studi prima della scadenza del pagamento della seconda rata è esonerato dal versamento della stessa.

ART. 14 – AMMISSIONI IN SOPRANNUMERO

Possono essere ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato di ricerca coloro che, risultati idonei all'esame di ammissione siano, beneficiari di borse di studio assegnate dal Ministero degli affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza o titolari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita.

ART. 15 - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

1. Nell'ambito del diritto allo studio i dottorandi di ricerca sono studenti universitari iscritti ad un corso di formazione di terzo livello. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.

2. L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni, per l'intera durata del corso, per le sole attività che si riferiscono al corso di dottorato.

3. Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad altro Dottorato, Corso di studi, Scuola di Specializzazione ad eccezione di quanto previsto all'art. 11, Corso di perfezionamento in Italia o all'estero, Master; in caso affermativo dovrà chiederne la sospensione.

4. I dipendenti di pubbliche amministrazioni o dottorandi che diventino tali nel corso del loro ciclo di formazione possono rispettivamente essere iscritti al dottorato o completarlo, previo parere favorevole del Collegio dei docenti del dottorato.

Gli stessi possono chiedere il congedo per motivi di studio con o senza assegni.

Il congedo può essere concesso soltanto se iscritti per la prima volta a un corso di dottorato e comunque compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione.

Qualora il dipendente pubblico ammesso al posto di dottorato con borsa di studio o il dottorando titolare di borsa che acquisisca tale status durante il corso di studi non richiedano il congedo, o nel caso che il congedo non sia concesso dall'ente di appartenenza, gli stessi sono tenuti a rinunciare alla borsa di dottorato.

5. Fermo restando l'impegno esclusivo a tempo pieno del dottorando, è consentito l'esercizio di eventuali attività lavorative. Compete al Collegio dei Docenti autorizzare i dottorandi, previo parere favorevole del tutor, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattica e ricerca) relative al corso.

Per i dottorandi fruitori di borsa di studio sono da ritenersi compatibili con il proficuo svolgimento delle attività formative le attività lavorative che comportano l'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Per attività lavorative di diversa natura, la valutazione di compatibilità deve essere effettuata avendo riguardo alla singola fattispecie. In entrambi i casi, l'autorizzazione può essere rilasciata entro i limiti di cui al successivo comma 7.

Per i dottorandi senza borsa il Collegio si limita a valutare l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

6. I titolari di posti non coperti da borsa di studio possono usufruire di borse di studio, su argomenti attinenti il tema del dottorato, finanziate ed erogate direttamente da enti pubblici o privati, qualora l'attività prevista per il conferimento della borsa sia compatibile con le attività programmate dal Collegio dei Docenti.

7. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla vigente normativa per quanto riguarda i dipendenti pubblici, il dottorando che abbia ottenuto una borsa di studio decade da tale beneficio nel caso in cui svolga una qualsiasi attività di lavoro (dipendente o autonomo, a tempo pieno o parziale) - regolata da una qualsivoglia tipologia di forma contrattuale - che lo impegni - su base annua - per una percentuale pari o superiore al 30% al carico di lavoro annuo standard per i dottorandi di ricerca. Ai fini del presente articolo vengono considerati anche le prestazioni assimilate a quelle di lavoro dipendente normati dall'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Il carico di lavoro annuo standard per un dottorando di ricerca è fissato in 8 ore al giorno per il numero medio di giorni lavorativi (lunedì-venerdì) dell'anno (fissato in 250 unità all'anno) diminuito di 30 unità intese come periodo di ferie e di altre tipologie di assenza (es. salute, motivi familiari, riposi parentali, ecc.). Conseguentemente, considerato che il carico di lavoro annuo standard è fissato in 1.760 ore, l'impegno in attività lavorative non potrà superare le 528 ore.

Il dottorando che abbia svolto un numero di ore di attività lavorative pari o superiori a 528 dovrà dichiararlo per iscritto non appena tale condizione si verifica.

Il superamento del predetto limite comporta la decadenza dal beneficio della borsa di studio relativamente all'anno di iscrizione in cui si è verificato.

Decade inoltre dal beneficio della borsa di studio il dottorando che in un anno fiscale realizzi un reddito da lavoro superiore a € 30.000,00 annui lordi.

Nel caso in cui il reddito da attività lavorative superi il predetto importo il dottorando dovrà dichiararlo immediatamente per iscritto. Il superamento determina la decadenza dal beneficio della borsa di studio relativamente all'anno in cui si è verificato.

La decadenza dal beneficio della borsa obbliga alla restituzione dei ratei percepiti.

Il rilascio del titolo è subordinato alla completa restituzione di quanto dovuto.

8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, possono svolgere limitata attività di didattica integrativa e/o attività di tutorato rivolta agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei Docenti, d'intesa con il Dipartimento interessato dell'Università dell'Aquila.

9. L'attività di cui sopra dovrà essere attinente all'area di afferenza del dottorando e dovrà essere autorizzata dal Collegio dei Docenti.

10. Al dottorando per l'attività didattica potrà essere chiesto un impegno non superiore alle 40 ore per anno accademico.

11. L'attività didattica, sussidiaria o integrativa, potrà essere affidata ai dottorandi solo previo consenso degli stessi; essa non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.

12. L'attività didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

13. I dottorandi di area medica possono essere impiegati, a domanda, nelle attività clinico-assistenziali presso strutture pubbliche previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e delle amministrazioni competenti che ne definiscono la tipologia, la durata e il regolamento.

14. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere l'interruzione del corso per:

- a) malattia o infortunio per periodi pari o superiori ai trenta giorni;
- b) servizio militare o civile;
- c) frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti.

L'interruzione, inoltre, può essere concessa per gravi motivi personali documentati, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Docenti, e non può essere di durata superiore a un anno accademico in riferimento alla durata complessiva del corso.

15. Può essere altresì ottenuta l'interruzione per maternità/gestazione, paternità, adozione o affidamento. Le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 sono applicabili solo ai dottorandi borsisti.

16. I dottorandi che usufruiscono di un periodo di interruzione hanno l'obbligo di recuperare l'intero periodo con conseguente slittamento della verifica per il passaggio d'anno e per il conseguimento finale del titolo.

17. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei docenti proporrà con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando è obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.

18. Alla fine di ciascun anno gli iscritti al corso di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sulle eventuali pubblicazioni e sull'attività e le ricerche svolte nelle forme stabilite dal Collegio dei Docenti.

19. Impegno di riservatezza da parte del Dottorando. Il Dottorando prende atto e accetta che le informazioni, le conoscenze e i materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che gli verranno messi a disposizione dal relatore e/o dal gruppo di ricerca per lo svolgimento del lavoro di tesi/prova finale, possono rientrare nell'ambito di applicazione della normativa sulla proprietà industriale (D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modificazioni) o essere oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale, o possono rientrare nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati che hanno posto a priori particolari vincoli alla divulgazione dei risultati per motivi di segretezza. Si impegna quindi a mantenere la riservatezza sulle informazioni, conoscenze e materiali di cui sopra, evitando di divulgarli a soggetti diversi da quelli che glieli hanno forniti; a utilizzarli, in accordo con il relatore, ai soli fini dell'elaborazione della tesi/prova finale; a non compiere atti che possano essere di pregiudizio all'utilizzazione economica degli stessi da parte dei legittimi proprietari.

ART. 16 – INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'Università dell'Aquila promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei dottorati e scuole di dottorato. A tal fine promuove e stipula, con altre università e/o Enti di ricerca stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare lo svolgimento di tesi in co-tutela, l'istituzione di dottorati, scuole di dottorato internazionali, l'internazionalizzazione di dottorati esistenti, l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi/multipli e il conseguimento del titolo di "Dottore Europeo" e di "Dottore Internazionale".

ART. 17 – DOTTORATI DI RICERCA IN CO-TUTELA

1. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità con quanto segue:

- l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
- l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
- ciascuna Università fornisce al proprio dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
- la nomina di due relatori di tesi, uno per l'Università dell'Aquila, l'altro per l'Università partecipante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
- il dottorando svolge la propria attività di studi e di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti, ma non inferiori a 6 mesi;
- l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, designata dal Collegio dei Docenti e nominata dai Rettori delle due Università, e composta da almeno cinque membri, tra cui i due relatori di tesi;
- la protezione dell'oggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;
- gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando sono a carico della sede di appartenenza.

2. La co-tutela di tesi di dottorato è, di norma, attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso. Il collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici.

3. Il Collegio dei docenti procederà annualmente alla valutazione dell'attività svolta dai dottorandi in co-tutela ai fini dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale al termine del corso.

4. Il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione "**tesi in co-tutela con l'Università di**".

ART. 18 – CERTIFICAZIONE DI DOTTORATO EUROPEO

Il "Dottorato Europeo" è una certificazione attestante che il titolo di Dottore di Ricerca è stato conseguito nel rispetto delle condizioni definite dalla European University Association.

Tale certificazione, rilasciata sotto la responsabilità di ciascuna istituzione, non costituisce un titolo accademico a valore sovra-nazionale, ma è aggiunta al titolo di Dottore di Ricerca ed al suo valore nazionale.

La certificazione di Dottorato Europeo può essere rilasciata nel caso siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la discussione della tesi finale è preceduta dalla presentazione di due giudizi positivi concernenti la tesi stessa da parte di professori o ricercatori provenienti da Università di due paesi europei diversi da quello in cui viene discussa;
- b) almeno un membro della commissione d'esame deve appartenere ad una istituzione accademica o di ricerca di un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
- c) l'esame finale dovrà essere effettuato in una lingua ufficiale europea diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
- d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso da quello del dottorando e da quello in cui ha sede il dottorato.

Nel caso in cui le condizioni di cui alle lettere a), b) c) e d) si siano verificate per altro Paese non europeo il dottorando potrà richiedere la certificazione di International Doctorate.

I dottorandi interessati al rilascio della certificazione aggiuntiva dovranno presentare domanda al Collegio dei docenti che, tenuto conto delle condizioni richieste per il rilascio, esprime il proprio parere. I dottorandi che avranno ottenuto il parere positivo del Collegio dei Docenti dovranno farne espressa richiesta al momento di presentazione della domanda di ammissione all'esame finale.

La proposta di riconoscimento del Dottorato Europeo o dell'International Doctorate è formulata dalla Commissione giudicatrice in occasione dell'esame finale.

Il Rettore dispone con proprio Decreto il riconoscimento del Dottorato Europeo o dell'*International Doctorate* ed il rilascio della relativa certificazione. Tale certificazione sarà allegata alla Pergamena di Dottorato. Inoltre, sulla pergamena dei dottori che hanno ottenuto il riconoscimento del Dottorato europeo, verrà inserito, quale marchio distintivo, il logo dell'Unione Europea qualora le condizioni siano soddisfatte nell'ambito della stessa.

ART. 19 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” ovvero “Ph.D.”, viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. Il Collegio dei Docenti, dal 15 dell'ultimo mese del terzo anno di corso fino al 15 del mese successivo, esamina le attività svolte nel corso di dottorato, per valutare l'ammissione all'esame finale. Per ogni tesi di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti individua almeno due docenti (di seguito denominati valutatori) di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.

3. I dottorandi, successivamente alla delibera del Collegio dei Docenti con la quale sono stati ammessi all'esame finale, dovranno presentare, entro il mese successivo al termine del corso, la domanda online all'indirizzo segreteriavirtuale.univaq.it (ESSE3).

4. La tesi è redatta in lingua italiana o in inglese ed è corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese. La tesi può essere redatta anche in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

5. Entro due mesi dal termine del corso il Collegio dei Docenti esprime il proprio parere sulle tesi presentate dai dottorandi ammessi all'esame finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Coordinatore del corso.

6. Il Coordinatore e/o il docente referente per ciascun curriculum, entro 15 giorni dalla delibera del Collegio dei docenti relativa al parere sulle tesi, invia le stesse e la relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso di dottorato di ricerca e sulle eventuali pubblicazioni ai valutatori, che dovranno far pervenire un giudizio analitico scritto e la proposta di ammissione alla discussione pubblica di norma entro 30 giorni. Qualora i valutatori ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni possono proporre, nel termine di cui sopra, il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi.

7. I candidati che sono stati ammessi alla discussione pubblica dovranno, di norma entro 30 giorni dalla ricezione di entrambi i giudizi dei valutatori, e comunque almeno 15 giorni prima dell'appello, caricare la tesi online all'indirizzo segreteriavirtuale.univaq.it (ESSE3).

Successivamente, e comunque subito dopo la comunicazione dei nominativi dei componenti la commissione giudicatrice da parte dell'ufficio competente, i candidati invieranno a ciascuno di essi copia della tesi finale, firmata dal tutor, dal relatore quando sia diverso dal tutor, dal candidato e dal coordinatore, corredata dalla relazione sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni.

8. I candidati per i quali i valutatori hanno richiesto il rinvio saranno avvisati dal Coordinatore e/o dal docente referente per ciascun curriculum della necessità di apportare integrazioni e/o correzioni e della nuova scadenza per la presentazione della tesi.

9. Il Coordinatore e/o il docente referente per ciascun curriculum invia la tesi integrata e/o corretta ai medesimi valutatori che dovranno esprimere un nuovo parere scritto tenuto conto delle correzioni e/o integrazioni eventualmente apportate. Acquisito il parere dei valutatori la tesi è comunque ammessa alla discussione pubblica.

10. Di norma entro 30 giorni dall'acquisizione dei due nuovi pareri di cui al punto 9 i dottorandi presenteranno la tesi secondo le modalità indicate al punto 7.

11. I dottorandi possono chiedere il differimento del termine per la presentazione della tesi nei seguenti casi:

- a) Malattia o infortunio: occorre idonea documentazione medica relativa anche alla sua durata;
- b) Maternità/gestazione, paternità, adozione o affidamento.

Il differimento del termine per la presentazione della tesi, inoltre, può essere concesso per gravi motivi personali documentati, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Docenti, e non può essere di durata superiore a un anno accademico.

12. Il diario della prova d'esame sarà comunicato per e-mail agli interessati con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla prova.

13. Qualora il candidato non possa, per malattia, maternità, caso fortuito o forza maggiore, sostenere l'esame finale nella data fissata, l'assenza viene considerata giustificata a fronte di idonea documentazione.

In tali casi il candidato interessato potrà chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.

Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la discussione della tesi, nomina apposita commissione con le modalità di cui all'art. 20 oppure ammette lo stesso alle successive sessioni d'esame.

Il candidato che non sostenga l'esame finale entro un anno dalla presentazione della tesi si considera di norma decaduto.

14. Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio scritto collegiale. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

15. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, una copia della stessa è depositata, in formato elettronico nella banca dati ministeriale.

Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

16. Dopo la chiusura della carriera da parte della segreteria dottorati, la tesi viene recuperata tramite una procedura di harvesting dalla Biblioteca Nazionale di Firenze e dalla Biblioteca Nazionale di Roma per la conservazione.

ART. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESAME FINALE

1. La Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca è designata dal Collegio dei docenti entro 30 giorni dalla ricezione dei giudizi dei valutatori e nominata dal Rettore, con proprio decreto.

2. La Commissione è composta da tre o cinque membri, scelti tra i professori e i ricercatori universitari, italiani o stranieri, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi, con esclusione dei valutatori delle tesi.

Un solo membro della commissione può essere membro dell'Università dell'Aquila. I rimanenti devono appartenere ad altre università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. Almeno un membro deve essere professore di prima o seconda fascia.

Ciascuna commissione può restare in carica per l'intero anno accademico, avendo competenza su tutti i candidati che completano il proprio ciclo di studio in quel periodo.

3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere o di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi.

4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

5. Ai fini della nomina della commissione il Collegio dei docenti propone i nominativi di almeno sei docenti, di cui tre effettivi e tre supplenti, nel rispetto della composizione della Commissione di cui al precedente comma 2.
6. Il Collegio dei docenti può chiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici per la valutazione dei dottorandi che hanno sviluppato l'attività di ricerca in settori scientifico disciplinari fortemente differenziati.
7. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere adeguatamente motivate.
8. I lavori della commissione possono essere articolati in più sessioni d'esame, secondo le indicazioni del Collegio dei docenti. La commissione comunicherà data, ora e luogo dell'esame finale al Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca almeno 30 giorni prima. Gli esami si svolgono presso strutture dell'Università dell'Aquila. I lavori della commissione devono essere completati improrogabilmente entro il 20 dicembre con la consegna degli atti. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e, con la medesima procedura, il Rettore nomina una nuova Commissione con esclusione dei componenti decaduti. Per la conclusione dei lavori alla nuova Commissione sono assegnati due mesi dalla comunicazione di nomina.

ART. 21 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.